Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 aprile 1983**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 22 APRILE 1983:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. **120.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1983, n. **119**.

Ristrutturazione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il volume I, edito nel 1982 dall'Istituto centrale di statistica, col quale sono stati pubblicati i primi risultati ufficiali del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, sono state, tra l'altro, approvate le circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Viterbo;

Considerato che, dall'epoca, detti collegi non sono mai stati sottoposti a revisione nel mentre è notevolmente mutata la densità demografica dei singoli collegi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione delle circoscrizioni dei ripetuti collegi onde adeguarle e renderle più rispondenti alle attuali esigenze di quella collettività;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle circoscrizioni per la elezione del consiglio provinciale di Viterbo è stabilita come segue:

PROVINCIA DI VITERBO

Popolazione al 25 ottobre 1981: 267.985

Seggi assegnati n. 24

1 - *Collegio di Acquapendente*

Capoluogo: Acquapendente

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Acquapendente - Bolsena - Proceno - San Lorenzo Nuovo.

2 - *Collegio di Bagnoregio*

Capoluogo: Bagnoregio

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Bagnoregio - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Lubriano.

3 - *Collegio di Blera*

Capoluogo: Blera

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Barbarano Romano - Blera - Monte Romano - Oriolo Romano - Vejano - Villa San Giovanni in Tuscia (San Giovanni di Bieda).

4 - *Collegio di Capranica*

Capoluogo: Capranica

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Bassano Romano - Capranica - Sutri.

5 - *Collegio di Civitacastellana*

Capoluogo: Civitacastellana

(Tribunale di Viterbo)

Comprende la parte del territorio del comune di Civitacastellana, non compresa nel collegio di Fabrica di Roma.

6 - *Collegio di Fabrica di Roma*

Capoluogo: Fabrica di Roma

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Fabrica di Roma - Gallese,

e la parte del territorio del comune di Civitacastellana delimitata dalle seguenti vie e località comprese nel collegio: via Giovanni XXIII - via Terni - Strada provinciale Quartaccio - Strada statale n. 3 Flaminia e dalle seguenti vie e località non comprese nel collegio: Strada n. 311 Nepesina - Strada provinciale Cenciani e confinante con il territorio dei comuni di Fabrica di Roma - Corchiano - Gallese - Magliano Sabina.

7 - *Collegio di Graffignano*

Capoluogo: Graffignano

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Bomarzo - Graffignano - Vitorchiano,

e la parte del comune di Viterbo, delimitata come segue:

frazione Roccalvecce e S. Angelo, str. della Collina, str. della Ferriera, str. di Pratoleva, str. Fastello, str. Montefiasconese, str. Ombrone, str. Poggio del Gallo, str. Santa Lucia Filippini, str. Teverina 49. term. - 94. term., str. Poggetti, str. Poggio Casale, str. Vallebona, str. Grinallo, str. Montecalvello, str. Nozzallo, frazione Grotte S. Stefano e confinante con i territori dei comuni di: Montefiascone, Bagnoregio, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Bomarzo e Vitorchiano.

8 - *Collegio di Grotte di Castro*

Capoluogo: Grotte di Castro

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Gradoli - Grotte di Castro - Latera - Onano - Valentano.

9 - *Collegio di Ischia di Castro*

Capoluogo: Ischia di Castro

(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Arlena di Castro - Capodimonte - Cellere - Farnese - Ischia di Castro - Piansano - Tessennano.

10 - *Collegio di Montalto di Castro*
Capoluogo: Montalto di Castro
(Tribunale di Civitavecchia) (1)

Comprende i seguenti comuni:

Canino - Montalto di Castro.

11 - *Collegio di Montefiascone*
Capoluogo: Montefiascone
(Tribunale di Viterbo)

Comprende il comune di Montefiascone.

12 - *Collegio di Nepi*
Capoluogo: Nepi
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Calcata - Castel Sant'Elia - Faleria - Monterosi - Nepi.

13 - *Collegio di Orte*
Capoluogo: Orte
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Orte - Vasanello.

14 - *Collegio di Ronciglione*
Capoluogo: Ronciglione
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Caprarola - Ronciglione.

15 - *Collegio di Soriano nel Cimino*
Capoluogo: Soriano nel Cimino
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Bassano in Teverina - Canepina - Soriano nel Cimino.

16 - *Collegio di Tarquinia*
Capoluogo: Tarquinia
(Tribunale di Civitavecchia) (1)

Comprende il comune di Tarquinia.

17 - *Collegio di Tuscania*
Capoluogo: Tuscania
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Marta - Tuscania.

18 - *Collegio di Vetralla*
Capoluogo: Vetralla
(Tribunale di Viterbo)

Comprende il comune di Vetralla.

19 - *Collegio di Vignanello*
Capoluogo: Vignanello
(Tribunale di Viterbo)

Comprende i seguenti comuni:

Carbognano - Corchiano - Vallerano - Vignanello.

(1) Già Tribunale di Roma.

20 - *Collegio di Viterbo I*
Capoluogo: Viterbo
(Tribunale di Viterbo)

Comprende parte del comune di Viterbo, delimitata come segue:

p.za degli Orfani, p.za Fontana Grande, via Annio, via Card. La Fontaine Pietro dal n. 45 al Term. al n. 66 al Term., via Cavour 73. Term. - 70. Term., via Degli Scalzi, via delle Fabbriche, via Saffi 123. Term. - 132. Term. - via S. Pietro 1.103-2.26, p.za S. Leonardo, via Carletti Tommaso, via del Meone, via del Monastero, via dell'Unione, via della Molinella, via delle Belle, via delle Monache, via S. Leonardo, via S. Pietro 105. Term. - 28. Term., p.za Scacciaricci, p.za S. Carluccio, via Centoponti, via del Cimitero, via del Ginnasio, via del Gonfalone, via del Lauro, via delle Caiole, via delle Piaggiarelle, via Macel Maggiore, via Ottusa, via Pietra del Pesce, via S. Carluccio, via Scacciaricci, via S. Gemini, via S. Pellegrino 1.47-2.46, via S. Vito, l.go Scotolatori, p.za Fontana di Piano, via Aperta, via dei Vecchi, via della Discesa, via della Mole, via Di Pianoscarano, via Paradosso 1.5.-2.20, via Scotolatori, via S. Carlo, via Valle Cupa, p.za del Fosso, p.za della Cappella, p.za S. Pellegrino, via Borgolungo, via del Riccio, via del Riposo, via dell'Incontro, via dell'Olimetro, via dell'Ortaccio, via delle Concie, via Grotti, via Madonna del Riposo, via S. Orsola, via S. Pellegrino 49 term. - 48. term., via S. Tommaso, l.go degli Esposti, p.za S. Andrea, via Capone, via dei Giardini, via del Ponticello, via della Fontana, via della Polveriera, via della Salita, via delle Caprarecce, via Porta Fiorita, via S. Andrea, via Torre Mola, via Traversa di S. Andrea, str. Borgherolo, str. Ca Laglio, str. Carrozza, str. Cassia Sud 113.term.-56.term., str. Castello di Salce, str. del Danese, str. della Bicoca, str. della Volpara, str. Due Casali, str. Masse di S. Sisto, str. Norchia, str. Paliano, str. Primomo, str. Quartuccio, str. Querciabella, str. Risiere, str. Sambuchete, str. S. Vivenzio, str. Valle del Boia, str. Campolongo solo n. 2, str. Cassia Sud 1.111-2.54, str. Ciavalletta, str. del Salamaro 15 term.-12 term., str. Fagiano, str. Filante 1.35-2.28a, str. Gavazzano, str. Gesù Nazzareno, str. Mezzogrosso, str. Montigliano solo n. 1-2.2a, str. Napolino, str. Olmo, str. Pian di Tortora, str. Ponte Sodo, str. Salemme, str. Sasso S. Pellegrino, solo n. 2, str. Signorino, str. S. Quirico, str. Tobia 1.33-2.6, str. Vallata, str. Buon Respiro, str. Fagianello, str. Fiescoli, str. Palomba, str. Roncone, str. Sammartinese 1.39-2.34, frazione S. Martino e Tobia, str. Asinello, str. Camorelle, str. Castel d'Asso, str. Montarone, str. Procoio, str. Sterpaio, str. Salamaro, 1.13-2.10, str. Pietrare, via Boccacci F., via Buon Pastore, via Carmine, via delle Fortezze, via Paradosso 7 term.-22 term., via Salicicchia, via Stretta, via Torino, via Vetralla, via Vico Squarano, v.le Diaz A., p.za Lago Monterosi, via Agnesotti C., via Agostini Solieri, via Bastianini D., via Bersaglieri, via Laghi, via Lago di Bolsena, via Lago di Bracciano, via Lago di Garda, via Lago di Nemi, via Lago di Piediluco, via Lago di Vico, via Lago Maggiore, via Lago Trasimeno, l.go Biferali Ferdinando, via Alvaro Corrado, via Bonucci G., via Ricci G., e confinante con i territori dei comuni di: Canepina, Caprarola, Vetralla e Monte Romano.

21 - *Collegio di Viterbo II*
Capoluogo: Viterbo
(Tribunale di Viterbo)

Comprende parte del territorio del comune di Viterbo, delimitata come segue:

via Cattaneo C., str. Canepinese, str. La Scoticata, via S. Biele, via S. Maria della Grotticella, via Torre di S. Biele, str. della Pila, str. Tiro a Segno, via Carnaro, via Monte Cengio, via Monte S. Michele, via Papini Virgilio, via Sabotino, via Tedeschi Valerio, p.za Vittorio Veneto, via Adamello, via Asiago, via Oslavia, via Murialdo Leonardo, str. del Cuculo, str. Palanzanella, via Beato Crispino, via Col Moschin, via Monte Grappa, via Monte Pertica, via Monte Santo, via Primo Maggio, v.le Quattro Novembre dal 33 al term. e dal 20 al term., via dei Monti Cimini, via Monte Bianco, str. Cimina, via De Franchis Luigi, via Mangani Angelo, via Masi L., via Mazzetta, via Settembrini L., via S. Maria di Gradi, via Bixio N., via Pellico S., via Monte Rosso, via Monte Sacro, via Monte Zebio, via Montello, p.za dell'Ortigara, str. della Palanzana, via Bainsizza, via Caprini F., via Manni G. Angelo, via Monte Nevoso, via Monte Pizzo, p.za Mozzoni Anna M., via Fratelli Bandiera, via Menotti C., via Tommaseo Niccolò, l.go De Santis Francesco, via Nievo Ippolito, via Pisacane C., e confinante con il territorio del comune di Canepina.

22 - *Collegio di Viterbo III*
Capoluogo: Viterbo
(Tribunale di Viterbo)

Comprende parte del territorio del comune di Viterbo, delimitata come segue:

c.so Italia dal n. 1 al n. 31 e dal n. 2 al n. 36, p.le dei Caduti, p.za del Plebiscito, p.za della Repubblica, p.za delle Erbe, p.za Martiri d'Ungheria, via A. Filippo, via Calabrese, via dei Magazzini, via dell'Archetto, via della Pescheria, via della Rimessa, via della Sapienza, via Dobici Cesare, via Macel Gattesco, via Marconi G. dal n. 73 al termine e dal n. 28 al termine, via Roma, via Sacchi, via Vallepiatta, p.za Fani M., p.za S. Simeone, via del Collegio, via della Pace, via Fontanella di S. Angelo, via Saffi dal n. 1 al n. 121 e dal n. 2 al n. 130, via S. Angelo, via S. Cristoforo, via S. Simeone, p.za S. Sisto, via del Bottalone, via della Bontà, via della Verità, via Oscura, via S. Girolamo, via Vetulonia, p.za della Vite, via Angusta, via Breve, via Cieca, via del Suffragio, via della Marrocca, via della Torre, via della Volta Buia, via di Mezzo, via Orologio Vecchio, via Selvi, via S. Maria Egiziaca, l.go Battisti Cesare, l.go Colonna Vittoria, l.go Venerini Rosa, p.za Alighieri Dante, via Bussi, via Cacciamele, via dei Tignosi, via del Giglio, via della Tuccia Nicolò, via delle Maestre, via Fontanella del Suffragio, via Mazzini dal n. 51 al termine e dal n. 40 al termine, via Palazzaccio, via S. Caterina, c.so Italia 35 term.-36a.term., l.go Facchini di S. Rosa, p.za della Crocietta, p.za Teatro Nuovo, p.za Verdi G., via Casa di S. Rosa, via Chiusa, via delle Rose, via Mazzini (1.49/2.38a), via Rosselli Fratelli, via S. Egidio, via S. Marco, via S. Rocco, via S. Rosa, via Teatro Nuovo, l.go Marconi G., p.za Campoboio, p.za della Vittoria, p.za S. Francesco, via Assisi, via Braccia di S. Francesco, via Campoboio, via Cantinaccia, via del Cunicchio, via della Cava, via della Sorgente, via di Porta Murata, via Marconi G. (1.71-2.26), via Matteotti G., via S. Bonaventura, via Santoro Fazio, via S. Francesco, via Santa Maria delle Rose, via Bianchi E., via Cairoli, via del Gallo, via del Pavone, via del Repuzzolo, via dell'Arcaccio, via della Casaccia, via della Morra, via della Morretta, via Orioli, via Piana, p.za della Rocca, p.za Sallupara, p.za S. Faustino, via Amendola G., via Chiodaroli, via del Facocchio, via della Parrocchia, via della Pettinara, via 3° RGT. Granatieri di Sardegna, via Larga, via Prada, via S. Faustino, via S. Luca, via Montenero, via Vicenza (1.67-2.56), p.za Concetti L., via dei Mille, via del Forno, via della Fornara, via della Quiete, via Garibaldi, via S. Giacomo, via S. Martino, via Solitaria, via Traversa, via del Massaro A., via Lorenzo da Viterbo, via Vanni P., v.le Capocci Raniero (15.term.-24.term.), via Brenta, via Coldi Lana, via della Ferrovia, via Isonzo, via Pasubio, via Piave solo n. 1 e dal n. 2 al n. 6, via Ventiquattro Maggio, via Vicenza dal n. 69 al term. e dal n. 58 al term., v.le Capocci Raniero (1.13-2.22), via Pieve di Cadore, via Treviso, via Belluno, via Bramante Donato, via Monte Amiata, via Monte Cervino, via Osoppo, via Piave 3.term.-8.term., v.le Quattro Novembre 1.31-2.18, p.za Crispi F., p.za F.lli Maristi, via Monte Asolone, via Vittorio Veneto, via della Caserma, via Genova.

23 - *Collegio di Viterbo IV*
Capoluogo: Viterbo
(Tribunale di Viterbo)

Comprende parte del territorio del comune di Viterbo, delimitata come segue:

via De Gasperi Alcide, via Paradiso, via Palmanova, str. Capretta, str. Caprini, str. Cupa, str. Ellera, str. Ferento 1. 3, str. Mammagialla, str. Pescin di Polvere, str. Pozzo Ranieri, str. Santa Barbara, str. SS. Salvatore, str. Teverina 1.47-2.92, via Campo Scolastico, via Friuli, via Istria, via Pola 5.term.-2.term., l.go Federico 2° Imperatore, p.za Campo Graziano, p.za del Santuario, p.za della Pace, str. Acquabianca 1.15-2.12, str. dei Galli, via Chiodo Emilio, via del Campo, via del Convento, via Lavatoio, via Passetto, via del Popolo, via del Prato, via del Santuario, via della Fiera, via Della Robbia Andrea, via Donatori di Sangue, via Fontanile, via Maestro Danese, via Maestro Monetto, via Risorgimento, via Sangallo Antonio, via Tosini Michele, v.le Fiume 143.term.-110.term., str. Respoglio, via Adige, via Capodistria, via del Pergolato, via del Pincio, via Recinto, via Granati Lorenzo, via Lomellino D'Aragona, via Padova, via Udine, via Verona, v.le Trieste 121.term.-76.term., frazione di Bagnaia, via Dalmazia 1.7-2.10, via dei Dalmati, via Gorizia, via Postumia, via Tolmino, via Acerbi Giovanni, via Milano, via Po, via Pola 1.3, via Zara, v.le Trieste 1.119-2.74, via Dalmazia 9.term.-12. term., via Venezia Giulia, str. Cecciole, str. del Crocefisso, via Monfalcone, via Rovereto, e confinante con i territori dei comuni di: Soriano nel Cimino e Vitorchiano.

24 - *Collegio di Viterbo V*
Capoluogo: Viterbo
(Tribunale di Viterbo)

Comprende parte del territorio del comune di Viterbo, delimitata come segue:

p.za Padella, p.za S. Maria Nuova, via Baciadonne, via Cardinal La Fontaine Pietro 1.43-2.64, via Cavour 1.71-2.68, via Crochi, via del Fornaccio, via Fattungheri.

via Romanelli, via Santa Maria Nuova, via Zazzera, via Zelli Pazzaglia, p.za del Gesù, p.za della Morte, p.za San Lorenzo, via Ghigi, via dei Pellegrini, via del Ganfione, via del Gesù, via dell'Ospedale, via Faul, via Sant'Antonio, via San Clemente, via S. Lorenzo, via Beato Giacomo da Viterbo, via Bellavista, via dei Magliatori, via delle Piagge, via Egidio da Viterbo, via Lucchi, via Sant'Agostino, via S. Maria Elisabetta, via S. Maria in Volturno, via S. Rita, via Ceccotti Luca, via della Liberazione, via delle Campane Sante, via Galileo Galilei, via Minzoni Don Giovanni, via Netti Aldo, viale Buozzi Bruno, str. Bagni 1.5.-2.4., str. Freddano 1.3-2.6., str. Riello, via Leonardo da Vinci, via Pinzi Cesare, via Andrea Scriattoli, str. Bagni 7.term.-6.term., str. Bullicame, str. Terme, str. Freddano, str. Ponte del Diavolo, str. S. Ilario e Valentino, str. S. Nicolao, str. Toscanese 1.29-2.22, str. Barigello, str. Campo Perello, str. Castiglione, str. Chirichea, str. Cipollara, str. Cipollaretta, str. Galilei, str. Grillo, str. Dogana, str. Ficoncella, str. Fosso Bottino, str. Lemme, str. Lupina, str. Macchia del Conte, str. Monterazzano, str. Pisello, str. Toscanese 31.term.-24.term., str. Trinità, str. Valle Lupina, str. Valore, str. Campo delle Rose, str. Cassia Nord, str. p.zza D'Armi, str. Martana, str. Pantano, str. Pizzicagna, str. Poggino, str. Rinaldone, str. S. Lario, str. S. Lazzaro, str. S.M. Sanguinara, str. Valle Castellana, str. Verentana, p.za della Trinità, p.za S. Agostino, via Lazzaretto, via delle Mura, via Estrema, via Fedi Pio, via M. SS. Liberatrice, via Ser Monaldo, via Signorelli Giuseppe, via S. Giovanni Decollato, via Canevari Silvio, via Caparozzi Filippo, via Cristofori Francesco, via Igino Pietro, via Gottifredo da Viterbo, via Ligustri Tarquinio, via Minciotti Carlo, via Volta Alessandro, via Garbini Igino, via Palermo, via Beato Domenico M. Dio, via Corvi Domenico, via di Prato Giardino, via Rosi Gino, via Rossi Danielli, via Savini Francesco Luigi, via Caduti sul Lavoro, via Pilastro, via Emilia, via Gargana Augusto, via Leoncini Francis, via Polidori Alessandro, via Bianchini Arturo, via Caduti dell'A.L.E., via Ceccarini Adriano, via Coltellessa Ippolito, via Cuzzoli Pietro, via Crispigni Filippo, via Latini Latino, via Richiello Umberto, via Tedeschi Bonaventura, via Tuscia, via Vergani Orio, p.le Gramsci Antonio, via Palazzina, via Folgore, via Marini Adolfo, via Sauro Nazario, v.le Baracca Francesco, v.le Trento, e confinante con i territori dei comuni di: Montefiascone, Marta, Tuscania e Monte Romano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1983

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 67

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1983.

Criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d'acconto, che si avvalgono dell'opera di dipendenti o di terzi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e relativa legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria, con il quale è stata istituita una ritenuta a titolo d'acconto, nella misura del dieci per cento, sulle provvigioni comunque denominate corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 25-*bis* citato, il quale prevede che, ove i percipienti le provvigioni dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti che si avvalgono in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata, anziché al cinquanta per cento, al venti per cento dell'ammontare delle provvigioni;

Ritenuto che, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25-*bis*, occorre stabilire i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma;

Decreta:

Art. 1.

La ritenuta del dieci per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'art. 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle provvigioni comunque denominate corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, è commisurata al venti per cento del loro ammontare qualora i soggetti percipienti le provvigioni si avvalgano in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi.

Agli effetti del primo comma si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Agli stessi effetti si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d'affari, i produttori e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nel-

l'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L'attività dei percipienti le provvigioni si considera esercitata con l'ausilio in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.

Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al trenta per cento dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Art. 2.

L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura indicata nel primo comma del precedente articolo è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi nel senso precisato nell'articolo precedente.

Art. 3.

La dichiarazione di cui all'art. 2 va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni.

Se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al venti per cento della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

Per le prestazioni occasionali relative alle attività di cui all'art. 1, i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Per la prima applicazione del presente decreto la dichiarazione di cui all'art. 2 deve essere presentata entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sono ripetibili, nei confronti dell'erogatore delle provvigioni, le maggiori ritenute applicate dall'erogatore medesimo sul cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni prima che lo stesso sia venuto in possesso della dichiarazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto spiega efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2446)

DECRETO 19 aprile 1983.

Modalità di attuazione delle disposizioni della legge 19 marzo 1983, n. 72, concernenti la rivalutazione monetaria dei beni delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72;

Ritenuta l'opportunità di precisare le modalità di attuazione della disciplina della rivalutazione monetaria dei beni di impresa stabilita dalla legge 19 marzo 1983, n. 72, per quanto concerne gli aspetti differenziali di tale disciplina rispetto a quella già contenuta nella legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Art. 1.

Modi e termini della rivalutazione

Le società e gli enti indicati nell'art. 1 della legge, nonché i soggetti di cui all'art. 11 della legge tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio o il rendiconto, possono eseguire la rivalutazione nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo il 23 marzo 1983 o in quello successivo. Per le società di persone e per le imprese individuali si fa riferimento, in luogo della data di approvazione del bilancio, alla data di vidimazione dell'inventario recante il bilancio.

I soggetti indicati nell'art. 11 della legge, che ai fini delle imposte sul reddito fruiscono di regimi semplificati di contabilità, possono eseguire la rivalutazione, anche per i beni acquisiti fino al 31 dicembre 1973, nel prospetto di cui allo stesso art. 11 allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1982 o in quello allegato alla dichiarazione relativa all'anno 1983.

La rivalutazione con il procedimento previsto dall'art. 2 della legge può essere eseguita parzialmente, anche per gli stessi beni, in ciascuno dei due bilanci, rendiconti o prospetti.

Art. 2.

Beni rivalutabili

La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui agli articoli 1 e 11 della legge, tuttora posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita,

acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel relativo bilancio o rendiconto approvato anteriormente al 24 marzo 1983. Quest'ultima condizione non è richiesta, agli effetti fiscali, per i soggetti che per il detto esercizio fruivano di regimi semplificati di contabilità.

I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

Per i beni provenienti da società fuse o incorporate si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

In mancanza dei registri o prospetti contabili fiscalmente rilevanti relativi ad alcuno degli esercizi di riferimento i beni si considerano acquisiti nel primo esercizio in cui risultano contabilizzati.

Art. 3.

Azioni e quote

Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento, ai fini del quale si tiene conto anche delle azioni o quote non rivalutabili di cui al seguente comma, deve sussistere ininterrottamente da data anteriore al 24 marzo 1983.

Non possono essere rivalutate, se iscritte in bilancio per valore superiore al costo dell'azienda o complesso aziendale conferito riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, le azioni e le quote ricevute a fronte di conferimenti aziendali effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

La rivalutazione delle azioni e delle quote di cui al precedente comma è tuttavia ammessa per la parte di costo corrispondente a conferimenti o versamenti fatti alla società concentrataria successivamente alla operazione agevolata.

Non possono in nessun caso essere rivalutati i titoli di ogni specie diversi dalle azioni ne le quote consortili e associative, le quote di associazione in partecipazione, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e similari.

Art. 4.

Fabbricati delle imprese edili

Non possono essere rivalutati i fabbricati di propria costruzione, diretta o appaltata, posseduti da società, enti e imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività edilizia, ad eccezione di quelli che da data anteriore al 24 marzo 1983 sono adibiti ininterrottamente all'esercizio dell'attività stessa o di altre attività esercitate in via ordinaria, ivi compresa la locazione anche finanziaria.

L'oggetto esclusivo o principale e le attività ordinarie sono determinati in base all'atto costitutivo e in mancanza, e in ogni caso per le imprese individuali, in base alle risultanze dei registri delle camere di commercio e all'attività effettivamente esercitata.

Art. 5.

Metodo diretto di rivalutazione

Nel procedimento previsto dall'art. 2 della legge i beni possono essere rivalutati fino al valore che si ottiene moltiplicando il costo originario e i costi incrementativi successivamente sostenuti per i coefficienti di rivalutazione relativi, rispettivamente, all'esercizio in cui è stato asquisito il bene, determinato a norma del precedente art. 2 e agli esercizi in cui sono stati sostenuti i costi incrementativi.

Il costo originario e i costi incrementativi sono assunti al lordo delle rivalutazioni già eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria e al netto di ogni altra rivalutazione, comprese quelle effettuate in sede di fusione e quelle effettuate dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nella rivalutazione dei beni provenienti da società incorporate non si tiene conto del maggior costo evidenziato in conseguenza dell'annullamento delle azioni o quote già possedute.

La rivalutazione degli ammortamenti relativi ai beni che si rivalutano si esegue senza tenere conto della parte commisurata ai maggiori costi non rivalutabili a norma del comma precedente né della parte che eccede la misura corrispondente ai coefficienti di ammortamento stabiliti nella tabella approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974. Non si considerano superiori a tale misura i maggiori ammortamenti effettuati in dipendenza della più intensa utilizzazione dei beni o della durata ultrannuale dell'esercizio.

Le imprese concessionarie che non hanno effettuato l'ammortamento tecnico dei beni gratuitamente devolvibili devono rivalutare le quote di ammortamento finanziario per l'intero ammontare.

Art. 6.

Beni da locazione finanziaria

I beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria possono essere rivalutati con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge a condizione che il contratto sia stipulato per durata non inferiore a quella indicata nell'ultimo comma dello stesso articolo e che il riscatto sia avvenuto prima del 24 marzo 1983. Per durata del contratto si intende il tempo intercorrente tra la data di consegna del bene e quella prevista per il riscatto.

La rivalutazione si esegue iscrivendo in bilancio il valore del bene, calcolato a norma del terzo comma dell'art. 2 della legge, e gli ammortamenti effettuati dopo il riscatto rivalutati a norma del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 7.

Calcolo dei costi e degli ammortamenti agli effetti fiscali

Il nuovo valore dei beni e degli ammortamenti risultante dalla rivalutazione eseguita con il procedimento previsto dall'art. 2 della legge si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, con le variazioni derivanti dalle disposizioni dei seguenti commi.

La rivalutazione dei beni si calcola sulla base dei costi originari e incrementativi, di cui al secondo comma del precedente art. 5, come riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito.

La rivalutazione degli ammortamenti si calcola senza tenere conto di quelli relativi ai maggiori costi non riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito o che comunque non siano stati dedotti nella determinazione del reddito e tenendo conto degli ammortamenti che siano stati dedotti in misura superiore a quella fiscalmente consentita, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge per i maggiori ammortamenti consentiti da norme fiscali.

Non si tiene conto della rivalutazione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che siano stati dedotti nella determinazione del reddito o che comunque non siano stati imputati ad incremento del costo dei beni.

Il costo dei beni nei quali sono state reinvestite le plusvalenze di cui al quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si assume al lordo delle plusvalenze stesse. La rivalutazione degli ammortamenti, per la parte di costo costituita dalle plusvalenze reinvestite, deve essere calcolata moltiplicando l'ammontare delle plusvalenze reinvestite, ridotto del 45 per cento a titolo di ammortamento anticipato, per il coefficiente di rivalutazione relativo all'esercizio in cui è avvenuto il reinvestimento.

Le quote di ammortamento stanziate negli esercizi compresi nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, devono essere rivalutate anche per la parte che eccede la misura corrispondente ai coefficienti di ammortamento stabiliti nella tabella approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974.

Art. 8.

Metodo indiretto di rivalutazione

Nel procedimento previsto dall'art. 3 della legge i beni possono essere rivalutati, restando invariato il fondo di ammortamento, per un ammontare complessivo non superiore a quello che risulta dalla somma algebrica dei seguenti importi:

80% del capitale proprio della società o ente risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1977;

60% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

45% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

30% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

15% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Per le società e gli enti il cui primo esercizio si è chiuso nel 1978, nel 1979, nel 1980 o nel 1981 si assume come primo addendo, rispettivamente, l'importo del 60%, del 45%, del 30% o del 15% del capitale proprio risultante dal bilancio di tale esercizio. Lo stesso criterio, con riferimento al capitale proprio risultante dal bilancio del primo esercizio chiuso dopo la trasformazione, vale per le società di persone che si siano trasformate in società di capitali dopo la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1977.

In caso di fusione gli importi di cui al primo comma, per gli esercizi anteriori alla fusione, si calcolano con riferimento all'ammontare complessivo dei capitali propri delle società fuse, eccettuate quelle che all'atto della fusione erano costituite in forma di società di persone.

I beni, liberamente scelti tra quelli rivalutabili ai sensi dell'art. 1 della legge e degli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, si rivalutano ripartendo liberamente tra essi l'ammontare massimo calcolato a norma dei precedenti commi.

La rivalutazione delle azioni si esegue distintamente per categorie e ripartendo l'ammontare attribuito a ciascuna categoria in proporzione alle quantità acquisite in ciascun esercizio fino a quello chiuso nell'anno 1981, salvo variazioni in più o in meno in relazione al disposto del primo comma dell'art. 4 della legge e dell'art. 10 del presente decreto.

Agli effetti fiscali il maggior valore attribuito ai beni si aggiunge al loro costo riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 9.

Capitale proprio

Per capitale proprio della società si intende l'ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio, aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti e degli utili di precedenti esercizi riportati a nuovo e diminuito delle perdite dell'esercizio e di quelle di precedenti esercizi riportati a nuovo. Per gli enti diversi dalle società si fa riferimento, in luogo del capitale versato, al fondo di dotazione o fondo patrimoniale comunque formato risultante dal bilancio o rendiconto.

Nel capitale proprio non si computano i fondi iscritti in bilancio per la copertura di passività e oneri specifici atti ad influenzare il risultato dei successivi esercizi né gli utili dell'esercizio dei quali sia stato deliberato lo storno a copertura di oneri dell'esercizio stesso.

I fondi iscritti in bilancio agli effetti del quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e gli altri fondi in sospensione d'imposta comunque costituiti con utili si comprendono tra le riserve.

Nella determinazione del capitale proprio delle società risultanti da fusione o incorporanti si tiene conto degli avanzi o disavanzi di fusione iscritti in bilancio.

Per le società che hanno effettuato conferimenti aziendali ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si tiene conto, nella misura in cui sono tuttora in regime di sospensione d'imposta, delle riserve iscritte in bilancio a fronte delle azioni o quote ricevute, né della parte delle riserve stesse che sia stata imputata a capitale. Non si tiene nemmeno conto, fino a concorrenza dell'ammontare delle predette riserve e per la parte riferibile alle azioni o quote tuttora detenute, delle perdite, comunque risultanti dal bilancio, che derivano da perdite delle società concentratarie.

Nella determinazione del capitale proprio delle imprese di assicurazione non si tiene conto dei fondi di integrazione previsti nell'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 10.
Limite economico della rivalutazione

Il valore attribuito ai beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

Art. 11.
Decorrenza degli effetti della rivalutazione

La rivalutazione ha effetto, anche ai fini delle imposte sul reddito, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 12.
Approvazione del bilancio e vidimazione dell'inventario

Le società e gli enti indicati nell'art. 1 della legge, nonché gli enti di cui al primo comma e le società ed enti di cui al quinto comma dell'art. 11 della legge tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, possono approvare il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1982 fino al 30 giugno 1983.

Per la vidimazione dell'inventario delle imprese individuali e delle società si applica l'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2482)

DECRETO 19 aprile 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 marzo 1983 recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983) contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Considerata l'opportunità di procedere alla modificazione degli articoli 13 e 14 del menzionato decreto 23 marzo 1983;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 13 e 14 del decreto 23 marzo 1983 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 13. — Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è consentito fino al 31 dicembre 1987 l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data. Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data, in base a documentazione avente data certa.

I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale accertata la identicità degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati da indicare nella dichiarazione ».

« Art. 14. — Le imprese produttrici o importatrici debbono presentare, entro il 31 maggio 1983, apposita dichiarazione con l'indicazione degli apparecchi misuratori di cui al precedente articolo prodotti o in corso di produzione alla data del 15 febbraio 1983, ovvero importati, ai sensi dello stesso articolo, alla stessa data. La dichiarazione deve essere presentata, in duplice esemplare, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2508)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « A.S.E.U. - Agenzia di sviluppo economico per l'Umbria soc. coop. a r.l. », in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro « A.S.E.U. - Agenzia di sviluppo economico per l'Umbria soc. coop. a r.l. », con sede in Perugia dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « A.S.E.U. - Agenzia di sviluppo economico per l'Umbria soc. coop. a r.l. », con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Antonioni in data 31 ottobre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Bevilacqua, nato a Perugia il 20 novembre 1941 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2372)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico presentata dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 3 novembre 1982 della S.p.a. Italia assicurazioni con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Italia assicurazioni con sede in Genova:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad una epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e calusola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2376)

DECRETO 16 marzo 1983.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 6 luglio 1982 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, integrative delle condizioni di polizza della tariffa di capitalizzazione, approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981, n. 13024;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, integrative delle condizioni di polizza della tariffa di capitalizzazione, approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981, n. 13024, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma.

Art. 2.

L'applicazione delle condizioni di polizza di cui allo art. 1 viene estesa ai contratti di capitalizzazione in vigore derivanti da trasformazione di precedenti contratti.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n .37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 65062 del 19 aprile 1983 praticabili dal 25 aprile 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura .	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina .	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ .	L./kg	307
Olio combustibile BTZ .	»	338

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	436	439	442	445	448

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2511)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 31 marzo 1983 Leonori Fausto, nato a Roma il 20 febbraio 1912, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2329)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Serrapetrona, Marina di Ginosa e Cagliari.

Con decreto interministeriale 25 marzo 1983, n. 142, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno di Serrapetrona (Macerata) distinto nel catasto terreni del medesimo comune con le particelle 45 e 46 del foglio 16 nonché 111 e 112 del foglio 17.

(2396)

Con decreto interministeriale 23 marzo 1983, n. 140, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « Ex batteria Toscano » sito in località « Pineta della Regina » a Marina di Ginosa (Taranto) riportato in catasto presso la sezione autonoma del catasto di Ginosa alla partita 16569, foglio di mappa 141, particella 152 della superficie di Ha 10.02.25.

(2270)

Con decreto interministeriale 16 marzo 1983, n. 139, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree ubicate nel comune di Cagliari, località Monte Urpinu ed ivi riportate in catasto al foglio 20, mappale 30/s ed al foglio 21, mappale 276, della superficie complessiva di Ha 1.17.30.

(2161)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazioni in ordine ad interventi a favore dei fondi interconsortili di garanzia di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI, ad integrazione dei criteri e delle procedure stabiliti nella delibera del 28 ottobre 1982, ha aggiunto il seguente punto 3.:

3. Il contributo previsto dall'art. 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(2378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale di Livorno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Livorno 3 agosto 1979 l'istituto tecnico industriale di Livorno è stato autorizzato ad accettare la donazione di una raccolta di 742 modellini di auto d'epoca destinata a mostra permanente.

(2008)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Da Vinci » di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 9 luglio 1971 l'istituto tecnico industriale « Da Vinci » di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria di « Anna Mariani De Astis ».

(2009)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Jannuzzi » di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 24 novembre 1980 l'istituto tecnico industriale « Jannuzzi » di Andria (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.500.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del sen. Onofrio Jannuzzi.

(2010)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Gengo » di Altamura ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 20 gennaio 1982 l'istituto tecnico commerciale « Gengo » di Altamura (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del « prof. Antonio Marino ».

(2011)

Autorizzazione all'istituto tecnico per geometri « Pitagora » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 19 gennaio 1982 l'istituto tecnico per geometri « Pitagora » di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.275.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria della « prof.ssa Enrica Frigerio Diomede-Fresa ».

(2012)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Vivante » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 14 febbraio 1981 l'istituto tecnico commerciale « Vivante » di Bari, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 850.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria della « prof.ssa Vincenza D'Andrea ».

(2013)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Genovesi » di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze 10 luglio 1981 l'istituto tecnico commerciale « Genovesi » di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 in titoli ENEL 6% 1969, la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del « professore Mario Matassi ».

(2014)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « De Felice Giuffrida » di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 13 giugno 1980 l'istituto tecnico commerciale « De Felice Giuffrida » di Catania è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intitolata alla memoria del preside prof. Giuseppe Galeani.

(2015)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Foggia 20 giugno 1980 l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera (Foggia), è stato autorizzato ad accettare la donazione di quarantuno volumi della enciclopedia Treccani e di materiale vario disposta dal comune di Lucera.

(2016)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di due presidenti di sezione e sostituzione di un membro effettivo della Commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1983, registro n. 15 Finanze, foglio n. 385, il prof. Alessandro Antonietti è stato nominato presidente della prima sezione della Commissione censuaria centrale e il dott. ing. Pietro Armocida è nominato presidente della seconda sezione della stessa Commissione.

(2386)

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1983, registro n. 14 Finanze, foglio n. 395, il dott. ing. Raffaele Ricciardi, dirigente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato nominato membro effettivo della Commissione censuaria centrale, esclusivamente per la seconda sezione, con competenza in materia di catasto edilizio urbano, in sostituzione del dott. Ercole Gizzi.

(2387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 1034-MI »: Rigamonti Aldo, in Milano;
« 1152-MI »: Lucotti Antonio, in Milano;
« 30-PV »: Antona Giovanni & Pisani Giuseppe, in Sartirana Lomellina;
« 79-PV »: Scodeggio Francesco Fausto, in Mede;
« 1119-VI »: Castiglioni Francesco, in Costabissara.

(1965)

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società « S.I.F.R.A. - Società internazionale fiduciaria e revisioni aziendali S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 marzo 1983 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società « Multirev - Società di revisione S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 17 marzo 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Sicofer S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Torino, alla società « Sicofer S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione », in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commer :o e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 18 marzo 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Helios Italia di Camerano Maurizio e C. - Società in accomandita semplice », i Torino, alla società « Helios Italia di Camerano Maurizio e C. - Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende », in Torino.

(2397) - (2268)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato « Pinco » dell'impresa Visplant-Bologna S.r.l. in S. Marino di Bentivoglio.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato « Pinco » richiesta dall'impresa Visplant - Bologna S.r.l., in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), con domanda presentata in data 11 marzo 1969. L'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario suddetto, concessa all'impresa ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è stata revocata con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1975, n. 210, con il quale è stato vietato l'impiego in agricoltura dei presìdi sanitari contenenti lindano, non corrispondenti alle condizioni e limitazioni in esso stabilite.

(2266)

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto 6 aprile 1983, n. 2180, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Rogaska Slatina - Sorgente Donat » di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1979, n. 1926.

Con decreto 6 aprile 1983, n. 2182, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale estera « Fontevivo » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1848.

(2383)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della ragione sociale di società responsabili della conservazione in purezza di varietà iscritte nei registri nazionali.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 è stato provveduto a variare la ragione sociale delle sottoelencate società, responsabili della conservazione in purezza di varietà iscritte nei registri nazionali:

il Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) con sede in Roma, viale Regina Margherita, 125, varia la propria ragione sociale in Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e della energia alternativa (E.N.E.A.) con sede in Roma, viale Regina Margherita, 125;

la Keystone International Seed Co. con sede in Holloster, California (USA) varia la propria ragione sociale in Agrigenetic Corporation Vegetable Products Group con sede in Hollister, California (USA).

(2392)

Variazione di denominazione di due ibridi di mais e di una varietà di pomodoro, iscritte nei registri nazionali

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 sono state modificate le denominazioni delle seguenti varietà:

mais:

da Fortcise in Fort;
da Cise 480 in Cob 480;

pomodoro: da Sabina in Sahara.

(2393)

Passaggio dal registro B al registro A delle varietà di specie orticole di una varietà di pisello

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 la varietà di pisello denominato Sprinter passa dal catalogo *B* al catalogo *A* delle varietà di specie orticole e la responsabilità della conservazione in purezza viene attribuita a: Van Waveren-Pflanzucht GmbH - Gottingen (R.F.T.).

(2394)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata « Cooperativa aziendale di consumo zuccherificio di Bottrighe », in Bottrighe, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la società cooperativa a r.l. « Cooperativa aziendale di consumo zuccherificio di Bottrighe », in Bottrighe (Rovigo), costituita per rogito notar Antonio Zava fu Luigi il 10 giugno 1948, rep. n. 20346, reg. soc. n. 970, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Marcello Marella.

(1961)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., in Firenze, costituita per rogito Nizzi in data 12 aprile 1958, rep. 5050, reg. soc. 13879;

società cooperativa edilizia La Radice a r.l., in Firenze, costituita per rogito Vercillo in data 17 maggio 1974, rep. 52057, reg. soc. 22977;

società cooperativa edilizia Val di Sieve a r.l., in Pontassieve (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 14 maggio 1970, rep. 32914, reg. soc. 20153;

società cooperativa di consumo Cooperativa scolastica Dagomari a r.l., in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 28 luglio 1975, rep. 59306, reg. soc. 3867;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l., in Rignano sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Piccini in data 22 marzo 1974, rep. 2211, reg. soc. 22882;

società cooperativa edilizia Vigor a r.l., in Lucca, costituita per rogito Simi in data 10 marzo 1971, rep. 4171, reg. soc. 4872;

società cooperativa edilizia M.C.L. - Lucca 2 a r.l., in Lucca, costituita per rogito Raspini in data 25 febbraio 1974, rep. 33112, reg. soc. 5635;

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., in Lucca, costituita per rogito Velani in data 21 febbraio 1954, rep. 18152, reg. soc. 2858;

società cooperativa edilizia La Stella a r.l., in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 7 febbraio 1963, rep. 31026, reg. soc. 3697;

società cooperativa edilizia vigili urbani C.E.V.U. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Ciociola in data 15 novembre 1958, rep. 6418, reg. soc. 3106;

società cooperativa edilizia Il Pellicano a r.l., in Lucca, costituita per rogito Lazzareschi in data 16 ottobre 1968, rep. 29817, reg. soc. 4434;

società cooperativa produzione e lavoro Folk Studio Lucca a r.l., in Lucca, costituita per rogito Stefani in data 7 febbraio 1976, rep. 66126, reg. soc. 6225;

società cooperativa consumo Limano a r.l., in Bagni di Lucca (Lucca), costituita per rogito Della Santa in data 23 marzo 1919, rep. 249, reg. soc. 559;

società cooperativa produzione e lavoro Miravalle a r.l., in Minucciano (Lucca) costituita per rogito Pugliese in data 19 maggio 1961, rep. 20630, reg. soc. 3418;

società cooperativa produzione e lavoro Maria Angela a r.l., in Minucciano (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 23 agosto 1960, rep. 16427/884, reg. soc. 3319;

società cooperativa produzione e lavoro Baldissera a r.l. in Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 25 maggio 1961, rep. 3421, reg. soc. 3416;

società cooperativa produzione e lavoro Sella a r.l., in Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 20 agosto 1968, rep. 28771, reg. soc. 4416;

società cooperativa edilizia Nike a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Salvi in data 17 gennaio 1959, rep. 5259, reg. soc. 3128;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 11 maggio 1973, rep. 1269, reg. soc. 2003;

società cooperativa edilizia Casa felice a r.l., in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Bacchetti in data 16 marzo 1977, rep. 1102, reg. soc. 2564;

società cooperativa mista radiofonica antenna centrale a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Noto in data 31 maggio 1977, rep. 23345, reg. soc. 4128;

società cooperativa edilizia Villaggio nuovo a r.l., in Arezzo costituita per rogito Sorrentino in data 16 novembre 1977, rep. 57131, reg. soc. 3708;

società cooperativa produzione e lavoro Collettivo radio Geronimo a r.l., in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 3 maggio 1977, rep. 51857, reg. soc. 3544;

società cooperativa edilizia La Barca a r.l., in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 17 settembre 1973, rep. 26847/19587, reg. soc. 1641;

società cooperativa edilizia Tatina a r.l., in Torino, costituita per rogito Ravinetto in data 5 ottobre 1976, rep. 280032, reg. soc. 1956/76;

società cooperativa edilizia Carletta a r.l., in Torino, costituita per rogito Picco in data 22 novembre 1973, rep. 50843, reg. soc. 1888;

società cooperativa mista Il Girotondo a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 20 giugno 1978, rep. 6431, reg. soc. 1943/78;

società cooperativa mista Libera cultura a r.l., in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 11 novembre 1977, rep. 4161, reg. soc. 2769/77;

società cooperativa edilizia Le Triale a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 14 febbraio 1974, rep. 677, reg. soc. 623/74;

società cooperativa edilizia Operaia di mutuo soccorso a r.l., in Torino, costituita per rogito Rainelli in data 1° settembre 1973, rep. 17453, reg. soc. 1645;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Torino, costituita per rogito Picco in data 22 novembre 1973, rep. 50845, reg. soc. 1886;

società cooperativa mista Associazione cooperativa agricoltori piemontesi a r.l., in Chivasso (Torino), costituita per rogito Prevete in data 5 dicembre 1965, rep. 137610, reg. soc. 39;

società cooperativa consumo Società operaia cooperativa a responsabilità limitata, in Fiorano Canavese (Torino), costituita per rogito Gallo in data 9 settembre 1945, rep. 10656, reg. soc. 506;

società cooperativa mista Alternativa popolare a r.l., in Gassino Torinese (Torino), costituita per rogito Vicario in data 19 ottobre 1977, rep. 118151, reg. soc. 2758/77;

società cooperativa edilizia Azzurra a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 19 febbraio 1963, rep. 33167/12008, reg. soc. 1030;

società cooperativa edilizia Aspes a r.l., in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Annese in data 11 gennaio 1975, rep. 23962, reg. soc. 259/75;

società cooperativa agricola di Ozegna a r.l., in Ozegna (Torino), costituita per rogito Gatti in data 17 febbraio 1946, rep. 1987, reg. soc. 528;

società cooperativa edilizia Lavoratori Sestriere Plagnol a r.l., in Sestriere (Torino), costituita per rogito Ferraris in data 28 dicembre 1965, rep. 32278, reg. soc. 78;

società cooperativa edilizia Nuova Settimese a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Metitieri in data 23 ottobre 1969, rep. 21367, reg. soc. 1183/69;

società cooperativa produzione e lavoro Pescatori dilettanti a r.l., in Chiaverano (Torino), costituita per rogito Gallo in data 26 maggio 1946, rep. 14727, reg. soc. 538;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Volpiano (Torino), costituita per rogito De Luca in data 25 settembre 1970, rep. 116171, reg. soc. 957/70;

società cooperativa edilizia La Baita a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Parodi in data 22 dicembre 1976, rep. 19072/3551, reg. soc. 6858;

società cooperativa agricola Allevatori Ovadesi a r.l., in Carpeneto (Alessandria), costituita per rogito Napolitano in data 5 giugno 1974, rep. 34663/9124, reg. soc. 6386;

società cooperativa edilizia Giardino a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Aceto in data 13 settembre 1973, rep. 1669/189, reg. soc. 2280;

società cooperativa edilizia La nuova Terranova, a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Baralis in data 30 gennaio 1975, rep. 9592/727, reg. soc. 2402;

società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Angelino in data 29 marzo 1974, rep. 39197/5900, reg. soc. 663;

società cooperativa edilizia Lorenzo Peresi a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Rissotti in data 11 aprile 1974, rep. 8106/2237, reg. soc. 667;

società cooperativa edilizia Lumen Vitae a r.l., in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 27 giugno 1973 rep. 38079, reg. soc. 4577;

società cooperativa edilizia Stella a r.l., in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 7 maggio 1973, rep. 69361, reg. soc. 4542;

società cooperativa edilizia Stella Azzurra a r.l., in Novara, costituita per rogito Padrazzoli in data 8 marzo 1977, rep. 4664, reg. soc. 5439;

società cooperativa edilizia Alexsander a r.l., in Novara, costituita per rogito Mittino in data 20 novembre 1974, rep. 1446, reg. soc. 4908;

società cooperativa mista Cooperativa di garanzia di credito per artigiani autonomi della provincia di Novara - C.A.S.A. a r.l., in Novara, costituita per rogito Lavezzari in data 9 settembre 1976, rep. 11170, reg. soc. 5290;

società cooperativa edilizia Bergia a r.l., in Bra (Cuneo), costituita per rogito Vinicelli in data 25 ottobre 1976, rep. 2979, reg. soc. 1278;

società cooperativa produzione e lavoro Pulizie tecniche a r.l., cooperativa Pultec, in Torino, costituita per rogito Audano in data 21 ottobre 1977, rep. 91419, reg. soc. 2724/77;

società cooperativa produzione e lavoro Autotrasporti nettezza urbana a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 29 dicembre 1965, rep. 15806, reg. soc. 57;

società cooperativa consumo Programma a r.l., in Torino, costituita per rogito Berruto in data 23 novembre 1978, rep. 9102, reg. soc. 70/79;

società cooperativa edilizia Deltaplano a r.l., in Torino, costituita per rogito Picco in data 22 novembre 1973, rep. 50835, reg. soc. 1887;
società cooperativa edilizia Maurizia a r.l., in Torino, costituita per rogito Annese in data 27 settembre 1963, rep. 4254, reg. soc. 1891;
società cooperativa edilizia Vittoria a r.l., in Alpignano (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 29 aprile 1974, rep. 4002, reg. soc. 1165/74;
società cooperativa edilizia Helios Roma a r.l., in Caselle (Torino), costituita per rogito Zamparelli in data 16 settembre 1976, rep. 61560, reg. soc. 1536/75;
società cooperativa edilizia La Fonte a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Liore in data 19 novembre 1976, rep. 10642, reg. soc. 1703;
società cooperativa edilizia Ligure a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Viriglio in data 10 giugno 1975, rep. 402262, reg. soc. 1142/75;
società cooperativa edilizia S. Giuseppe operaio a r.l. in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Migliardi in data 28 novembre 1970, rep. 7096, reg. soc. 607;
società cooperativa edilizia fra i dipendenti ospedale E Agnelli a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Reviglione in data 22 ottobre 1969, rep. 6282, reg. soc. 568/69;
società cooperativa edilizia Trentotto a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 17 giugno 1973, rep. 3134, reg. soc. 730;
società cooperativa edilizia S. Emilio a r.l., in Gozzano (Novara), costituita per rogito Quinto in data 4 giugno 1971, rep. 4704, reg. soc. 4205;
società cooperativa edilizia S. Carlo a r.l., in Verbania Intra (Novara), costituita per rogito Matricardi, in data 6 dicembre 1963, rep. 9942, reg. soc. 1968;
società cooperativa edilizia Case ai lavoratori a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Raimondo Ciro in data 10 giugno 1974, rep. 79207/12209, reg. soc. 2735;
società cooperativa edilizia Garden a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 10 luglio 1975, rep. 8014, reg soc. 2881;
società cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 2 aprile 1973, rep. 76655, reg. soc. 2527;
società cooperativa mista Cooperativa Costanzanese a r.l., in Costanzana (Vercelli), costituita per rogito Cherchi in data 11 luglio 1975, rep. 8024, reg. soc. 2882;
società cooperativa produzione e lavoro Calzificio cooperativo di Trino a r.l., in Trino (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 10 luglio 1975, rep. 38411, reg. soc. 2873;
società cooperativa edilizia Acli Edilcoop a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Di Girolamo in data 14 aprile 1977, rep. 28720, reg. soc. 3255;
società cooperativa edilizia Cauri a r.l., in Droneo (Cuneo), costituita per rogito Gancia in data 1° dicembre 1972, rep. 15366, reg. soc. 2689;
società cooperativa produzione e lavoro Santa Lucia sculture ed artigianato tipico del legno a r.l., in Monterosso Grana (Cuneo), costituita per rogito Pellegrino in data 2 febbraio 1963, rep. 8580, reg. soc. 2165;
società cooperativa edilizia Acli-Monviso a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Di Girolamo in data 14 aprile 1977, rep. 28719, reg. soc. 3256.

(1901)

Con decreti ministeriali 17 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:
società cooperativa edilizia Assarco a r.l., in Napoli, costituita per rogito Golia in data 2 agosto 1974, rep. 35240, reg. soc. 2000;
società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa democratica di cultura e d'informazione alternativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Albano in data 4 aprile 1977, rep. 43161, reg. soc. 971;
società cooperativa edilizia L.U.C.I. Lavoratori uniti commercio e industria a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Cesare in data 16 giugno 1971, rep. 13728, reg. soc. 482;
società cooperativa edilizia L.A.M.P.I. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 15 febbraio 1972, repertorio 186979, reg. soc. 216;
società cooperativa edilizia Dolomitia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 30 ottobre 1975, rep. 182168, reg. soc. 1717;
società cooperativa di consumo Cooperativa Flegrea a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tirone in data 17 maggio 1977, rep. 10367, reg. soc. 1229;
società cooperativa edilizia Forza Nuova a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 22 febbraio 1971, rep. 140529, reg. soc. 189;
società cooperativa di produzione e lavoro Pulimat a r.l., in Napoli, costituita per rogito Giovane in data 22 giugno 1978, rep. 69029, reg. soc. 1504;
società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 3ª (Terza) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 21 marzo 1974, rep. 440348, reg. soc. 852;
società cooperativa edilizia Romacasa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Castaldo in data 7 ottobre 1975, rep. 207457, reg. soc. 1618;
società cooperativa mista La Secondigliano a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 10 ottobre 1977, repertorio 62077, reg. soc. 63;
società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 11ª (Undicesima) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 28 marzo 1974, rep. 440617, reg. soc. 999;
società cooperativa di consumo Cooperativa sociale di risparmio a r.l., in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 27 marzo 1976, rep. 67133, reg. soc. 993;
società cooperativa di produzione e lavoro G. Bruno a r.l., in Nola (Napoli), costituita per rogito Napolitano in data 16 marzo 1967, rep. 51525, reg. soc. 248;
società cooperativa edilizia Isola Verde a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 30 settembre 1974, rep. 54226, reg. soc. 1966;
società cooperativa edilizia Edera a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 3 novembre 1974, rep. 54302, reg. soc. 2149;
società cooperativa pesca Mediterranea a r.l., in Resina (Napoli), costituita per rogito Muti in data 18 maggio 1964, rep. 67325, reg. soc. 538;
società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 38ª (Trentottesima) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 11 giugno 1974, rep. 443631, reg. soc. 1311;
società cooperativa mista Epomeo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 ottobre 1977, rep. 62082, reg. soc. 170;
società cooperativa mista S. Lorenzo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 18 ottobre 1977, rep. 62189, reg. soc. 2158;
società cooperativa mista E.P.S.O. Ente programmazione servizi sociali a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 30 settembre 1977, rep. 88583, reg. soc. 1916;
società cooperativa mista Cooperativa assistenza alternativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 31 maggio 1978, rep. 4178, reg. soc. 1382/78;
società cooperativa di produzione e lavoro Universale a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monda in data 17 novembre 1977, rep. 73605, reg. soc. 2244;
società cooperativa mista Tritto a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 14 ottobre 1977, rep. 62156, reg. soc. 2209;
società cooperativa mista Mannesi a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 ottobre 1977, rep. 62086, reg. soc. 134;
società cooperativa mista D'Avalos a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 18 ottobre 1977, rep. 62183, reg. soc. 2159;
società cooperativa mista Vesuvio a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 13 ottobre 1977, rep. 62117, reg. soc. 2210;
società cooperativa mista Aquila a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 13 ottobre 1977, rep. 62114, reg. soc. 131;
società cooperativa mista Vomero a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 19 ottobre 1977, rep. 62227, reg. soc. 2211;
società cooperativa edilizia Il Sorriso a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 14 ottobre 1974, rep. 54259, reg. soc. 2097;
società cooperativa edilizia San Luigi a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 17 settembre 1978, rep. 67066, reg. soc. 2091;

società cooperativa di produzione e lavoro Volontà a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 31 ottobre 1972, rep. 60609, reg. soc. 1090.

società cooperativa edilizia Sarda a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 23 febbraio 1956, rep. 21230, reg. soc. 2353;

società cooperativa edilizia Loschiri a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 8 marzo 1956, rep. 21284, reg. soc. 2358;

società cooperativa edilizia Ermenegilda a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 18 ottobre 1955, rep. 20773, reg. soc. 2312;

società cooperativa edilizia Casa dolce Casa edificanda Cagliaritana a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 3 ottobre 1955, rep. 46983, reg. soc. 2322;

società cooperativa edilizia Ventura Spes a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 17 marzo 1956, rep. 51968, reg. soc. 2363;

società cooperativa edilizia C.E.I.S. Cooperativa edilizia isola di Sardegna a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 29 novembre 1955, rep. 9482, reg. soc. 2318;

società cooperativa edilizia Nuragica a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Onano Deonida in data 26 gennaio 1956, rep. 3873, reg. soc. 2317;

società cooperativa edilizia Terza Italia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 2 febbraio 1956, rep. 50760, reg. soc. 2325;

società cooperativa mista Libertas a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 15 maggio 1952, rep. 17712, reg. soc. 1967;

società cooperativa edilizia La Ferroviaria a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 27 febbraio 1956, repertorio 34205, reg. soc. 2334;

società cooperativa produzione e lavoro fra Muratori ed affini a r.l., in Guspini (Cagliari) costituita per rogito Atzeni in data 6 maggio 1945, rep. 7973, reg. soc. 1329;

società cooperativa produzione e lavoro Pace e lavoro a r.l., in Selargius (Cagliari), costituita per rogito Cugusi in data 19 giugno 1948, rep. 35478, reg. soc. 1666;

società cooperativa produzione e lavoro Sant'Isidoro a r.l., in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Cara in data 30 marzo 1957, rep. 3550, reg. soc. 2477;

società cooperativa produzione e lavoro Santa Barbara a r.l., in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 23 ottobre 1949, rep. 23002, reg. soc. 1692;

società cooperativa edilizia San Luigi a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 18 maggio 1957, rep. 89094, reg. soc. 1090;

società cooperativa consumo Alleanza Consumatori a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 6 novembre 1961, rep. 155920, reg. soc. 1265;

società cooperativa produzione e lavoro La Ricostruzione a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 20 aprile 1961, rep. 146918, reg. soc. 1237;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 24 dicembre 1958, rep. 9521, reg. soc. 1139;

società cooperativa edilizia Marinella a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 26 giugno 1958, rep. 9215, reg. soc. 1115;

società cooperativa produzione e lavoro S. Antonio a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 21 febbraio 1959; rep. 9622, reg. soc. 1150;

società cooperativa edilizia Fides a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 2 luglio 1957, rep. 18104, registro soc. 1076;

società cooperativa produzione e lavoro Opera assistenza sociale a r.l., in Sassari, costituita per rogito Faeda in data 10 agosto 1961, rep. 420, reg. soc. 1264;

società cooperativa edilizia Le Grazie a r.l., in Sassari, costituita per rogito Gallerta in data 20 luglio 1967, rep. 26743, reg. soc. 1740;

società cooperativa edilizia Il Nido a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 1° febbraio 1957, rep. 17066, reg. soc. 1047;

società cooperativa produzione e lavoro Cooperativa regionale di produzione e lavoro tra profughi d'Africa a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 18 aprile 1955, rep. 1920, reg. soc. 999;

società cooperativa edilizia Cooperativa per costruzioni edilizie tra dipendenti di enti pubblici e privati a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 23 dicembre 1954, rep. 12000, reg. soc. 955;

società cooperativa consumo La Turritana a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 25 giugno 1955, rep. 7269, reg. soc. 967;

società cooperativa edilizia Cislavoro a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 27 gennaio 1955, rep. 7020, reg. soc. 963;

società cooperativa produzione e lavoro Alba a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 12 giugno 1954, rep. 53823, reg. soc. 931;

società cooperativa edilizia Panoramica a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 20 dicembre 1958, repertorio 9512, reg. soc. 1140;

società cooperativa edilizia Parva sed Apta a r.l., in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 13 settembre 1958, rep. 52082, reg. soc. 1136;

società cooperativa edilizia La Diva a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 28 febbraio 1964, rep. 13952, reg. soc. 1468;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 25 febbraio 1963, rep. 177059, reg. soc. 1377;

società cooperativa edilizia San Michele a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 27 luglio 1959, rep. 44011, reg. soc. 1169;

società cooperativa pesca Catalogna a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 20 novembre 1962, rep. 70139, reg. soc. 1342;

società cooperativa edilizia San Paolo a r.l., in Codrongianos (Sassari), costituita per rogito Stara in data 21 ottobre 1965, rep. 15685, reg. soc. 1590;

società cooperativa edilizia Fenalporti Turritana a r.l., in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 17 dicembre 1954, rep. 8527, reg. soc. 965;

società cooperativa edilizia La Portuale a r.l., in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 29 ottobre 1954, rep. 8273, reg. soc. 934;

società cooperativa agricola Cooperativa Allevatori La Rinascita a r.l., in Sedini (Sassari), costituita per rogito Masala in data 27 aprile 1962, rep. 163736, reg. soc. 1311;

società cooperativa edilizia La Rinascita a r.l., in Sorso (Sassari), costituita per rogito Masala in data 10 settembre 1962, rep. 170085, reg. soc. 1320;

società cooperativa agricola Madonna degli Angeli a r.l., in Romana (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 1° dicembre 1953, rep. 7057, reg. soc. 903.

(2102)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, è stata approvata la modifica dell'art. 7, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

(2385)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1458,700	1458,700	1458,75	1458,700	1458,75	1458,65	1458,800	1458,700	1458,700	1458,70
Marco germanico .	595,450	595,450	595,53	595,450	595,50	595,61	595,500	595,450	595,450	595,45
Franco francese .	198,420	198,420	198,20	198,420	198,68	198,41	198,400	198,420	198,420	198,42
Fiorino olandese .	528,370	528,370	528,60	528,370	528,60	528,41	528,410	528,370	528,370	528,37
Franco belga.	29,847	29,847	29,88	29,847	29,88	29,851	29,855	29,847	29,847	29,84
Lira sterlina .	2273 —	2273 —	2271,25	2273 —	2271 —	2238 —	2270,500	2273 —	2273 —	2273 —
Lira irlandese .	1878,700	1878,700	1882 —	1878,700	1876,50	1880,50	1880 —	1878,700	1878,700	—
Corona danese .	167,570	167,570	167,80	167,570	167,70	167,62	167,540	167,570	167,570	167,57
E.C.U.	1346,450	1346,450	1346,45	1346,450	—	1346,45	1346,450	1346,450	1346,450	1346,45
Dollaro canadese .	1180,750	1180,750	1182 —	1180,750	1181,10	1180 —	1181 —	1180,750	1180,750	1180,75
Yen giapponese	6,138	6,138	6,14	6,138	6,137	6,135	6,135	6,138	6,138	6,13
Franco svizzero.	710,950	710,950	712 —	710,950	712 —	709,89	711 —	710,950	710,950	710,95
Scellino austriaco.	84,600	84,600	84,70	84,600	84,75	84,60	84,623	84,600	84,600	84,60
Corona norvegese.	203,850	203,850	204 —	203,850	203,90	202,90	203,950	203,850	203,850	203,85
Corona svedese.	194,620	194,620	194,75	194,620	194,65	193,36	194,650	194,620	194,620	194,62
FIM	268,790	268,790	269 —	268,790	—	267,70	268,750	268,790	268,790	—
Escudo portoghese .	14,780	14,780	14,84	14,780	14,90	14,64	14,800	14,780	14,780	14,78
Peseta spagnola .	10,725	10,725	10,73	10,725	10,74	10,69	10,723	10,725	10,725	10,72

Media dei titoli del 18 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,075
» 6 % » » 1970-85 .	92,075
» 6 % » » 1971-86 .	85,500
» 6 % » » 1972-87 .	77,950
» 9 % » » 1975-90 .	75,400
» 9 % » » 1976-91 .	73,350
» 10 % » » 1977-92 .	76,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	74,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % . .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,375
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,325
» » » » 1-10-1981/83 .	100,200
» » » » 1-11-1981/83 .	100,075
» » » » 1-12-1981/83 . .	100,075
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,675
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,450
» » » » 1- 6-1982/84 .	98,900
» » » » 1- 7-1982/84	98,525
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,400
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,425
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	99 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,975
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,650
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,200
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,900
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,325
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1458,750
Marco germanico	595,475
Franco francese	198,410
Fiorino olandese .	528,390
Franco belga	29,851
Lira sterlina .	2271,750
Lira irlandese	1879,350
Corona danese .	167,555
E.C.U. .	1346,450
Dollaro canadese .	1180,875
Yen giapponese	6,136
Franco svizzero	710,975
Scellino austriaco	84,611
Corona norvegese .	203,900
Corona svedese	194,635
FIM	268,770
Escudo portoghese .	14,790
Peseta spagnola .	10,724

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 19 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459,450	1459,450	1459,55	1459,450	1459,50	1458,60	1459,550	1459,450	1459,450	1459,45
Marco germanico .	595,670	595,670	595,40	595,670	595,60	595,40	595,800	595,670	595,670	595,65
Franco francese .	198,530	198,530	198,50	198,530	198,60	198,40	198,530	198,530	198,530	198,52
Fiorino olandese .	528,880	528,880	529,90	528,880	528,90	528,37	528,880	528,880	528,880	528,87
Franco belga.	29,881	29,881	29,88	29,881	29,90	29,851	29,883	29,881	29,881	29,88
Lira sterlina .	2280 —	2280 —	2281 —	2280 —	2279 —	2279,70	2279,800	2280 —	2280 —	2280 —
Lira irlandese .	1882 —	1882 —	1882 —	1882 —	1882,50	1879,35	1882 —	1882 —	1882 —	—
Corona danese .	167,740	167,740	167,80	167,740	167,75	167,50	167,730	167,740	167,740	167,75
E.C.U.	1347,840	1347,840	1347,84	1347,840	—	1347,60	1347,840	1347,840	1347,840	1347,84
Dollaro canadese .	1179,700	1179,700	1180 —	1179,700	1179,80	1180,60	1179,600	1179,700	1179,700	1179,70
Yen giapponese .	6,132	6,132	6,14	6,132	6,134	6,130	6,131	6,132	6,132	6,13
Franco svizzero. .	708,190	708,190	708,50	708,190	708,75	710,450	708,200	708,190	708,190	708,18
Scellino austriaco.	84,681	84,681	84,72	84,681	84,73	84,68	84,700	84,681	84,681	84,68
Corona norvegese.	204,190	204,190	204,25	204,190	204,20	203,90	204,260	204,190	204,190	204,18
Corona svedese.	194,790	194,790	195,25	194,790	194,90	194,80	194,810	194,790	194,790	194,79
FIM	268,740	268,740	268,75	268,740	—	268,67	268,850	268,740	268,740	—
Escudo portoghese .	14,790	14,790	14,90	14,790	14,80	14,69	15 —	14,790	14,790	14,79
Peseta spagnola .	10,720	10,720	10,7140	10,720	10,70	10,70	10,720	10,720	10,720	10,72

Media dei titoli del 19 aprile 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	43,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,150
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,075
» 6 % » » 1970-85 .	92,075
» 6 % » » 1971-86 .	85,200
» 6 % » » 1972-87 .	77,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,800
» 9 % » » 1976-91 .	73,350
» 10 % » » 1977-92 .	76,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,250
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	89,475
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,275
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,125
» » » » 1-12-1981/82 .	100,125
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,800
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 6-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,375
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,900
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,275
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96 —
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,200
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1459,500
Marco germanico . .	595,735
Franco francese . .	198,530
Fiorino olandese .	528,880
Franco belga	29,882
Lira sterlina . . .	2279,900
Lira irlandese .	1882 —
Corona danese . . .	167,735
E.C.U.	1347,840
Dollaro canadese .	1179,650
Yen giapponese	6,131
Franco svizzero	708,195
Scellino austriaco	84,690
Corona norvegese .	204,225
Corona svedese . . .	194,800
FIM	268,795
Escudo portoghese .	14,895
Peseta spagnola	10,720

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*D*, allegata al verbale n. 72, del 21 dicembre 1982, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono messi a concorso per i seguenti laboratori: alimenti (un posto), batteriologia e micologia medica (tre posti), ematologia (due posti), farmacologia (un posto), fisica (un posto), fisiopatologia di organo e di sistema (cinque posti), igiene degli ambienti confinati (un posto), immunologia (un posto), medicina veterinaria (un posto), virologia (due posti).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I) titoli di servizio: punti 0,70 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 3,50;

cat. II) altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione, (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 1,50.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: nozioni elementari di biologia;

b) prova pratica: esecuzione di una comune operazione di un laboratorio biologico e trattamento di piccoli animali da laboratorio;

c) colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art.* 5.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983, per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si

riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso del prescritto requisito saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dello Istituto predetto, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva sopracitata

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1983
Registro n 3 Sanità, foglio n. 52

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta da bollo)

Al direttore dell'Istituto superiore di Sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome: le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . . .) c.a.p. . . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . c.a.p. . . . . . . numero telefonico . . . .

Data . . . .

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2314)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso per esami, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta indetto con decreto ministeriale 179218 del 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 26 febbraio 1983 avranno luogo nei giorni 8 e 9 giugno 1983 alle ore 8,30 presso la scuola media « Luigi Einaudi », viale della Pace, con ingresso da via Guedoz, 10, Aosta.

(2492)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 2 (datato 28 marzo 1983) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 20 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 363, che approva la graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

(2401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

E' indetto concorso, per titoli ed esami, per le farmacie rurali di Assoro (frazione S. Giorgio), Enna (frazione Pergusa) Enna (frazione S. Anna), Villarosa (frazione Villapriolo).

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato al 15 luglio 1983.

(2409)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(184/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oncologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;

due posti di aiuti corresponsabili ospedalieri di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(183/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831100)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.